

CAMERA DEI DEPUTATI N. 694

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSI, TRANTINO, MACERATINI, MACALUSO, FRANCHI

Presentata il 9 luglio 1987

Nuove norme in materia di tribunali della libertà

ONOREVOLI COLLEGHI! — Seppur nessuno dubiti né può, certo, dubitare della necessità e della utilità di un costante, efficiente, efficace ed immediato controllo di autorità, con potere di riesame, su ogni e qualsiasi provvedimento, comunque, restrittivo delle libertà personali del cittadino e, in genere, delle libertà fondamentali dello stesso, l'esperienza, ormai ultrannuale, dell'attività del cosiddetto « Tribunale della libertà » risulta assai insoddisfacente se non, addirittura, negativa.

L'errore fondamentale, sia sotto il profilo logico, sia sotto quello giuridico e, particolarmente, sotto quello strettamente processuale, è stato determinato dall'aver con questo istituto violato il principio fondamentale del diritto processuale, secondo cui ogni forma di controllo o di

impugnazione di atti deve essere decisa da un superiore grado di autorità giudiziaria.

Pertanto, se tale principio è stato, di fatto, rispettato, per quanto attiene l'attività pretorile restrittiva delle libertà personali del cittadino, in quanto a giudicare è chiamato il tribunale competente per territorio, vale a dire il naturale giudice, di appello e di secondo grado; per quello che attiene al controllo, al riesame ed all'impugnazione sugli atti del pubblico ministero e del giudice istruttore, è stato violato poiché, con evidente distorsione logico-giuridica, è stato affidato al tribunale competente per territorio: cioè lo stesso tribunale (e per i piccoli uffici giudiziari di questo tipo, spesso lo stesso collegio che poi dovrà giudicare in primo grado gli eventuali rinviati a giudizio)

presso cui ha sede la procura della Repubblica, ufficio di pubblico ministero e del giudice istruttore.

Non v'è chi non veda, e *iutu oculi* doveva essere visto sin dall'origine, quale contraddizione di fondo e quale, in fatto — specie per i piccoli tribunali periferici — reale carenza di valido riesame e giudizio da impugnazione derivi da siffatta situazione.

Il caso particolarmente grave — a seguito della riforma di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532 — è avvertito nei tribunali di provincia (e sono la maggioranza e amministrano la giustizia alla maggior parte dei cittadini italiani!) segnatamente quelli in cui è costituita solo una sezione (magari promiscua, civile e penale!): in questi casi i rapporti con il pubblico ministero (spesso unico magistrato nell'ufficio della procura) e con il giudice istruttore sono costanti per le

mille e una ragione; la vicinanza e la frequenza dei rapporti comporta amicizie personali e solidarietà che portano con sé una gravissima e spesso insuperabile difficoltà umana, nel rivedere e correggere e addirittura cassarne l'operato, vale a dire gli ordini e i mandati di cattura e le ordinanze di negazione della libertà personale o patrimoniale.

L'aspettativa dei cittadini è, di fatto, largamente frustrata; unica soluzione sta, quindi, nel riportare nel sistema normale e collaudatissimo delle impugnazioni ordinarie, in termini di grado e fase, anche il riesame e le impugnazioni di cui alla riforma portata dalla citata legge 12 agosto 1982, n. 532, e pertanto appare necessaria una pronta approvazione del seguente articolo unico. Indispensabile appare, inoltre, garantire il contraddittorio e la difesa dell'imputato, al momento della decisione con procedura camerale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il riesame degli ordini di cattura del pubblico ministero, dei mandati di cattura del giudice istruttore, la decisione sulle impugnazioni di provvedimenti comunque limitativi della libertà personale o patrimoniale dei cittadini di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532, sono trasferiti alle sezioni istruttorie presso le corti di appello competenti per territorio.

2. I provvedimenti sono adottati con procedura camerale, con l'intervento del difensore e del pubblico ministero.